

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

INCONTRO

Coordinamento Associazioni Nazionali dei Commercialisti

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Viceministro On. Luigi Casero

Roma, 19 Settembre 2017

Premessa

Il presente documento è stato redatto in occasione dell'incontro promosso dal MEF (Viceministro On. Luigi Casero) il 14 settembre 2016, con i rappresentanti della Associazioni Sindacali dei commercialisti, al fine di definire campi di intervento immediati per la semplificazione in ambito tributario ed amministrativo. Viene oggi ripresentato con gli aggiornamenti e le richieste necessari a seguito dei nuovi provvedimenti approvati.

Le seguenti proposte sono il frutto del coordinamento tra le diverse sigle sindacali chiamate al tavolo, le quali unitariamente intendono suggerire le possibili misure attuabili al fine di rimuovere le inefficienze dovute alla farraginosità del sistema, che possono rappresentare un ostacolo alla fluida crescita dell'Impresa nel nostro Paese.

Sovrapposizione e moltiplicazione di comunicazioni ed adempimenti, unite all'incertezza sul contenuto dei modelli di dichiarazione e ad una congerie di scadenze formali e sostanziali, costituiscono infatti evidenti intralci all'esercizio dell'impresa, che si traducono in maggiori costi per l'imprenditore e finiscono per limitare le nuove iniziative con una perdita di competitività del nostro Paese, anche nella scelta di localizzazione da parte di imprenditori esteri.

Tutto questo rende evidente la necessità di una sinergia tra la P.A. ed i professionisti, che rivestono il ruolo di *trait d'union* tra il mondo delle imprese, in particolare quello delle piccole e medie imprese, e lo Stato nelle sue diverse articolazioni.

E' nostro auspicio allora, che questo ruolo abbia un'affermazione anche formale, tramite il riconoscimento di una interlocuzione stabile e continua fra la nostra categoria e la Pubblica Amministrazione nell'interesse del Paese.

Chiediamo quindi, a gran voce, di essere riconosciuti come unico interlocutore delle Istituzioni per le materie che ci competono, a garanzia delle Istituzioni e dei clienti.

Siamo infatti garanti della conoscenza e della professionalità nei campi oggetto della nostra formazione, non solo per effetto del tirocinio obbligatorio e del titolo abilitante conseguito con l'esame di Stato, ma anche per l'assoggettamento alla formazione continua, nonché alla disciplina ed al codice deontologico che sovrintende la nostra professione.

La nostra professione ci porta a saper essere terzi quando necessario, ad essere garanti e rappresentare gli imprenditori ed i contribuenti tutti, a difenderli, ad assumere il ruolo di

pubblico ufficiale, ad esercitare i controlli sulle aziende a garanzia dei soci e dei terzi, ad effettuare controlli sugli enti pubblici e locali a garanzia di tutti, a coadiuvare gli imprenditori nella nascita e nella gestione delle attività a supporto dello sviluppo dell'economia. Tutto ciò merita il riconoscimento di un ruolo di riferimento.

In tale contesto riteniamo dunque che, al fine di raggiungere in maniera più efficiente ed efficace il comune obiettivo dello sviluppo e della stabilità dell'economia italiana, per quanto di nostra competenza, debbano essere in particolare posti due capisaldi:

1. **un tavolo permanente di coordinamento** – anche, per quanto necessario, a livello locale e regionale - ove le presenti proposte e quelle che si rendessero in futuro necessarie siano trattate, includendovi anche amministrazioni terze, di volta in volta coinvolte, tra il MEF e il coordinamento delle associazioni dei commercialisti, al fine di rendere il presente lavoro dinamico nel tempo ed anche al fine di affrontare congiuntamente quei temi, suscettibili di diverse interpretazioni, che possono essere congiuntamente definiti, grazie ai differenti contributi;
2. **la revisione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e la sua elevazione a rango di norma costituzionale**, come da nostra proposta a latere. Questo potrebbe infatti, per quanto complesso nell'iter, porre definitivo rimedio alle diverse farraginosità e disaffezioni verso il sistema, ristabilendo un equo rapporto tra Cittadini ed Erario.
3. **Limitare l'uso di comunicati e di circolari particolarmente farraginosi che di fatto sostituiscono l'intervento legislativo. Diffondere istruzioni chiare e complete, senza la necessità di chiarimenti successivi. Una collaborazione continua e calendarizzata tra MEF, Agenzia e Sindacati dei Commercialisti consentirà di individuare le criticità per tempo evitando circolari, comunicati e proroghe emesse oltre ogni ragionevole tempo.**

In estrema sintesi, i macro obiettivi proposti e di seguito analizzati sono:

- Confronto e condivisione preventiva degli interventi in ambito tributario, al fine di evitare l'insorgere di criticità ed effetti indesiderati;
- approvazione e pubblicazione antecedente al periodo di applicabilità di tutte le norme civilistiche e tributarie e dei relativi decreti attuativi, con espressa previsione della irretroattività delle disposizioni;
- revisione organica del sistema sanzionatorio che correli strettamente le sanzioni al danno effettivamente arrecato all'Erario;
- omogeneizzazione dei termini e modalità di versamento, anche dilazionato, delle imposte;

- continuità dei modelli di dichiarazione, conoscibilità delle relative istruzioni e delle circolari applicative con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'adempimento;
- eliminazione degli invii multipli concernenti le medesime informazioni;
- eliminazione delle sanzioni all'Intermediario per imposte dovute dai contribuenti.

.

Sez. I - Semplificazioni e razionalizzazioni di carattere generale

1. Intervento immediato sulla contabilità di cassa introdotta dalla Legge di stabilità 232/16 in relazione alle rimanenze e/o alla riportabilità delle perdite. Sino ad oggi non si comprende come saranno inoltre gestiti gli studi di settore in presenza di rimanenze imputate secondo il principio di cassa e gli indici di affidabilità (ISA);
2. Modificare ed integrare l'attuale normativa sulla Posta Elettronica Certificata, cercando di renderla gratuita e senza scadenza in ricezione ed invio documenti, con indirizzo inequivocabile `codicefiscale@pecitalia.it` o, in alternativa, prevedere un costo esclusivamente per l'invio documenti. Questo porterebbe ad un notevole sgravio di costi amministrativi da parte dell'Amministrazione Pubblica e riduzione di tempi nelle procedure. Assicurerebbe inoltre la continua reperibilità del destinatario. Questa misura potrebbe essere prevista obbligatoriamente per le persone fisiche e per tutti i soggetti titolari di P.IVA e facoltativamente per i restanti soggetti;
3. Standardizzazione dei modelli di versamento, attraverso la predisposizione di un modello universale per il pagamento di tutti i tributi. Si consideri ad esempio che, ancora oggi, tutte le informative riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate, linea `amica.gov` e i siti che forniscono supporto informativo gestito dalla PA, recano ancora indicazioni errate circa l'utilizzo del modello F23;
4. Estensione delle modalità di pagamento dei tributi (imposte, tasse, concessioni, ecc.) comunque dovuti alla PA in genere (enti pubblici, territoriali e non) in via telematica semplificata (Carta di credito, Paypal, banche anche F24 cartaceo ecc.);
5. Istituzione di un'unica password per l'accesso quali intermediari telematici a Entratel, Agenzia Entrate riscossione e INPS, semplificando inoltre anche il rilascio della procura da parte del contribuente che dovrebbe avvenire una-tantum con validità fino a revoca;
6. Standardizzazione delle procedure di rateizzazione dei versamenti, eliminando tempistiche differenti per le somme dovute a seguito di istituti deflativi del contenzioso;
7. Standardizzazione nel tempo dei modelli dichiarativi: fissazione di un modello base per ciascuna imposta con procedure di evoluzione del modello. In caso di mancata

introduzione e/o modifica di allegati entro il 31 dicembre, devono restare validi modelli e le istruzioni dell'anno precedente;

8. Riforma del TUIR. Dal 1973 (anno della riforma fiscale) alla data di redazione del TUIR sono passati 13 anni. Dalla data del TUIR ad oggi altri 30. Il TUIR risulta dunque ormai obsoleto. Occorrerebbe perciò riscrivere (accorrandole in un unico testo integrato) tutte le norme che sottendono la tassazione dei redditi;
9. Obbligo della fatturazione elettronica B2B graduale e dopo un periodo di sperimentazione che consenta ai contribuenti e ai professionisti di conoscere adeguatamente tale strumento;
10. Reintrodurre la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento a tempo;
11. Revisione degli interpelli. La revisione degli interpelli di recente attuata evidenzia ancora delle criticità: tempi troppo lunghi e differenziati, scarsa pubblicità alle risposte dell'interpello (in evidente contrasto con l'art. 5 dello Statuto che prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di agevolare la conoscenza delle norme tributarie);
12. Diritto al contraddittorio. Si impone la necessità di una norma di legge che sancisca chiaramente l'obbligo del contraddittorio ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente;
13. Prevedere la riforma dell'Istituto della mediazione tributaria affidato ad un Ente terzo, come previsto nella mediazione civile;
14. Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Alla luce della quantità di dichiarazioni che un contribuente è tenuto ad inviare nell'arco dell'anno (almeno 8) e tenendo conto del fatto che questo numero si moltiplica per decine di clienti dello studio professionale, si propone di prevedere, all'atto del conferimento dell'incarico al professionista, anche la firma di un mandato permanente alla trasmissione delle dichiarazioni che decada automaticamente al momento della revoca dell'incarico;
15. Ribadire chiaramente l'assoluto divieto da parte della P.A. di chiedere documenti già in suo possesso (vedi centro di servizi di Pescara in caso di accertamento);

16. Possibilità di deposito della variazione della tenuta delle scritture da parte del depositario una volta interrotto il mandato professionale, agevolando così l'aggiornamento dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
17. Entratel, al momento il desktop telematico presenta le seguenti criticità:
- Moduli di controllo che non debbano essere cancellati per fare spazio ai nuovi con blocco improvviso e difficoltà nell'eliminazione;
 - Risolvere definitivamente le problematiche legate alla varie versioni di Java;
 - Semplificare la procedura di delega o automatizzare l'accesso al cassetto fiscale (F24 e dichiarazioni) per i clienti per i quali si è intermediari. L'accesso ai servizi telematici è estremamente complicato a seguito dell'introduzione del pin all'accesso oltre che all'ID e alla password;
 - Le comunicazioni di anomalia da studi di settore e incongruenze da spesometro, inviate dall'Agenzia alla PEC del contribuente, devono contenere già l'indicazione delle anomalie riscontrate e non rimandare alla consultazione del cassetto fiscale. Va inoltre rivisto il testo della comunicazione di irregolarità e di compliance poiché esso è fuorviante e genera ansia e panico nei contribuenti a danno del professionista;
18. Prevedere che tutti gli ultimi adempimenti inseriti nel calendario fiscale possano essere trasmessi anche attraverso i classici canali telematici con l'Agenzia ovvero Entratel e Desktop telematico. Utilizzo di canali più congeniali e conosciuti dai professionisti. Ad oggi per ogni nuovo adempimento bisogna installare e/o utilizzare canali diversi con dispendio di risorse economiche, di tempo e di conoscenze;
19. Prevedere anche per i commercialisti, come per gli avvocati, la possibilità di compensare in F24 i compensi per patrocini gratuiti;
20. In vista dell'emanazione del Decreto contenente le sanzioni per i professionisti che non hanno provveduto ad installare il POS, si chiede un intervento urgente per concordare con il sistema bancario l'eliminazione almeno del canone annuale e la riduzione delle commissioni per le transazioni;
21. Ripristino della facoltà per i soggetti non titolari di partita IVA di presentare i modelli F24 in forma cartacea presso gli sportelli bancari e postali anche a zero;

22. Eliminazione del codice interessi sui ravvedimenti operosi, integrando, invece, i codici tributi, così come attuato per il ravvedimento delle ritenute d'acconto;
23. Prevedere la possibilità per l'intermediario che effettua l'invio degli F24 telematici la stampa della quietanza degli stessi;
24. Ripristinare la possibilità di compensazione delle imposte tra coniugi (Unico congiunto), comprendendo anche i nuovi istituti del diritto di famiglia;
25. Sospensione automatica di tutti i versamenti fiscali e previdenziali in caso di calamità naturale e stato di emergenza, senza attendere specifico decreto del MEF;
26. Proroga automatica per tutti gli adempimenti da effettuare per i clienti, in caso di maternità, infortunio, grave malattia e morte del commercialista;
27. Riordino delle scadenze:
- Presentazione modello Unico, Irap e Iva al 31/10 di ciascun anno, prevedendo invece la scadenza del 31 marzo per le dichiarazioni a rimborso;
 - Presentazione Modello 770 al 31/10 di ciascun anno o eliminazione del modello 770 semplificato e previsione, all'interno del Modello Unico, di un quadro per i versamenti dovuti per le trattenute delle ritenute che fisserebbe anche il termine di riferimento per i ravvedimenti;
 - Comunicazione liquidazione periodica IVA II trimestre al 30/09 di ciascun anno, oggi 16/09/2017;
 - Unica presentazione che accorpi la richiesta di credito o compensazione trimestrale con l'adempimento della comunicazione periodica Iva, eventualmente mantenendo i termini anticipati della presentazione del modello IVA TR;
 - Comunicazione elenco clienti e fornitori (c.d. Spesometro): conferma periodicità annuale per gli anni successivi al 2017, con invio al 28/02. ciascun anno;
 - Conferma della soppressione della comunicazione dei beni ai soci a decorrere dagli invii scadenti successivamente all'01.01.2017 (quindi anche per l'invio del prossimo 30.11.2017 riguardante il 2016) a seguito dei dubbi sorti per le affermazioni rinvenibili in questi giorni sulla stampa specializzata.

Sez. II - Razionalizzazioni, semplificazioni ed unificazioni di modelli dichiarativi, comunicazioni periodiche, termini di pagamento ed eliminazione delle sanzioni.

1. È innanzitutto indispensabile la fissazione di una **data specifica e improrogabile entro la quale devono essere approvati e pubblicati i modelli di dichiarazione**, le istruzioni, i software applicativi e di controllo, unica per tutti i modelli dichiarativi. Tale data viene identificata nel 31 dicembre (al momento definita dagli artt. 1, 2 e 8 dpr 322/98). Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatico spostamento in avanti delle scadenze per pagamento delle imposte ed invio delle dichiarazioni, per un periodo pari allo slittamento del termine di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli e delle istruzioni dovrà riportare la nuova scadenza in capo ai contribuenti. Così facendo si evitano richieste di proroghe non volute o concessioni di "finestre temporali".
2. Integrare lo scadenario presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) con uno scadenario non solo del mese in corso ma almeno dei due mesi successivi.
3. Sugeriamo di valutare l'opportunità, tenuto conto dello specifico momento storico, di introdurre la **rateazione anche per il secondo acconto entro il 31 dicembre**.
4. Unico invio per il modello **Unico (comprensivo della dichiarazione iva) ed IRAP**: ripristinare il modello IRAP all'interno di Unico, evitando così i tre invii separati e prevedere il termine dell'invio entro il 31 ottobre di ciascun anno. Stabilire inoltre l'invio autonomo per la dichiarazione IVA solo per rimborsi o compensazioni del credito con altri tributi al 31 marzo.
5. Consentire la **detraibilità dell'iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati** sino al 31 dicembre dell'anno successivo all'emissione del documento. **Ad oggi il diritto alla detrazione dell'IVA** (previsto dall'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 e modificato dall'art. 2 del DL 50/2017) **può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.
6. Fissare definitivamente la scadenza dell'invio dei modelli **730 al 7 luglio** di ogni anno.

7. **Abolizione totale delle imposte a carico del professionista** in caso di errore di compilazione del modello 730, che devono rimanere a totale carico del contribuente, evitando così una maggiorazione dei costi della prestazione dovuti ad oneri assicurativi.
8. Prevedere ogni volta che viene introdotto un nuovo adempimento che non vi sia nessuna sanzione per il soggetto obbligato.(es. introduzione di nuovi soggetti obbligati alla trasmissione di dati per il 730 precompilato) e si preveda un credito d'imposta che consenta al professionista di ammortizzare la spesa necessaria all'adeguamento dei software utilizzati.
9. **Revisione della normativa relativa alla compensazione orizzontale delle imposte e dei relativi adempimenti (visto di conformità).** E' necessario riportare la certificazione del credito da 5.000,00 ad almeno 15.000,00. Va inoltre rivista anche la previsione dell'esenzione del visto attraverso la premialità prevista dagli ISA. Al momento tali adempimenti risultano troppo costosi per le imprese ed i contribuenti.
10. **Eliminazione della preventiva richiesta di iscrizione al VIES** o in alternativa il non assoggettamento dell'IVA in Italia sulla vendita del bene o del servizio, in quanto considerate operazioni interne e non intracomunitarie. Anche alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 9 febbraio 2017 (causa C-21/16), dove la Corte precisa che ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, relegando alla posizione di requisito "formale" non rilevante l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.
11. **Modelli Intrastat: semplificazione generale, nel rispetto delle modalità agevolative vigenti in altri paesi europei,** (ad esempio prevedere una soglia minima per la presentazione del modello). Previsione della comunicazione Intrastat all'interno della dichiarazione IVA. Abrogazione del modello Intrastat relativo ai servizi ricevuti, non previsto dalla Direttiva comunitaria 2006/112/Ce. Abrogazione del modello intra 13 previsto per gli acquisti intracomunitari effettuati da enti non commerciali.
12. Eliminazione dell'anomalia del sistema per il mancato abbinamento dei versamenti operati con ravvedimento operoso e/o per il riconoscimento delle dichiarazioni

integrative. Detta anomalia genera moltissimi avvisi di irregolarità che sistematicamente vengono annullati.

13. “**Spesometro**”, la necessità dell’Agenzia di essere in possesso di dati disagregati genera un aggravio in termini di tempo e di costi insostenibile. Ultimo esempio è l’invio separato delle fatture emesse e acquisto nello spesometro e il controllo a posteriori di detti invii che di fatto moltiplicheranno gli adempimenti e gli interventi di correzione dei dati. Inoltre è contro ogni principio contenuto nello statuto del Contribuente che soggetti che già inviano i dati necessari per consentire alla P.A. la predisposizione del modello 730 precompilato (imprese funebri, ecc) siano obbligati a doppi invii solo perché la P.A. ritiene necessario utilizzare diversi canali per l’invio di dati disagregati. E’ necessario l’esonero al pari dei soggetti già identificati con il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 12/09/2017.

Altre criticità risultano essere:

- Il mancato esonero dalla comunicazione dei documenti ininfluenti ai fini IVA (es. contribuenti minimi, forfettari, art 15 DPR633/72, fuori campo iva, non soggetti, ecc).
- Il mancato esonero dalla comunicazione di:
 - delle fatture acquisto ed emesse Intracomunitarie;
 - fatture/bollette relative alle utenze.
- l’obbligo di indicare analiticamente le fatture di alberghi e ristoranti nel nuovo spesometro e delle fatture di importo inferiore a 300 euro, annotate sino ad esso con documento riepilogativo;
- Il mancato esonero della comunicazione di dati non utili all’alimentazione della base informativa della PA come ad esempio il numero della fattura;
- risulta necessario un chiarimento relativamente all’esonero degli esercenti attività agricola, nello specifico se l’esonero riguarda solo il settore montano;
- In caso di errore di un elemento di una fattura il sistema scarta l’intero file (file estensione xml). E’ necessario prevedere che lo scarto riguardi solo la fattura errata e non tutto il file. E’ evidente infatti che in caso di rigetto il professionista si troverebbe a pagare sanzioni anche molto elevate (2 euro per ciascun errore o omissione) per piccoli errori.
- La ricevuta dello spesometro così come delle comunicazioni iva è una delle maggiori criticità segnalate dai colleghi. Infatti il sistema genera immediatamente all’invio una conferma dell’invio, poco dopo viene emessa una ricevuta che non reca gli elementi essenziali di cosa contiene l’invio creando di fatto un’incertezza

nel corretto espletamento dell'adempimento. La richiesta è di fornire una ricevuta simile a quella della dichiarazione dove vengano riepilogati i dati inviati.

- Si segnala che, ad oggi, numerosi sono i problemi tecnici nell'invio dello spesometro, il sistema risulta lento con ricorrenti blocchi, rendendo impossibile il collegamento, oltre che farraginoso per chi usa i moduli di compilazione in particolar modo. Si possono ipotizzare notevoli disservizi in prossimità della scadenza.

Sez. III - Semplificazioni relative al patrimonio immobiliare

1. Eliminare l'obbligo della presentazione del Modello RLI (***ancora obbligatoria la presentazione cartacea o telematica***) all'Agenzia delle Entrate nel caso di recesso anticipato o rinnovo del contratto di locazione, in quanto l'Ufficio può reperire tutte le necessarie informazioni dal Modello F24 attraverso il codice tributo.
2. **Eliminare, per le locazioni soggette a cedolare secca, l'obbligo della consegna allo sportello del modello RLI** per il rinnovo o proroga.
3. **Soppressione dell'obbligo della dichiarazione IMU** nel caso di applicazione di aliquote ridotte da parte del Comune, perché lo stesso è in grado di verificare in autonomia la correttezza dei versamenti.
4. **Imposte locali:** è necessario sia definita una specifica scadenza indifferibile per la pubblicazione delle aliquote, delle agevolazioni e riduzioni deliberate dagli enti locali. Il termine è attualmente identificato nel **30 aprile**. In assenza di pubblicazione della delibera entro la suddetta data devono valere per l'intero anno le aliquote dell'anno precedente.
5. **Presentazione dichiarazione IMU e TASI** (in via subordinata alla richiesta di abolizione) al 31 ottobre. Riduzione della casistica di invio per gli elementi già in possesso dell'Ente locale.
6. **Proroga automatica della cedolare secca fino a revoca e non alla scadenza del quadriennio.**

Sez. IV - Ulteriori ed immediate semplificazioni

1. Eliminazione delle sanzioni per errate o tardive comunicazioni Iva del I trimestre, visti i numerosi disagi verificatisi anche a causa dell'inefficienza del sistema;
2. Prevedere un'unica presentazione che accorpi la richiesta di credito o compensazione trimestrale con l'adempimento della comunicazione periodica Iva, eventualmente mantenendo i termini anticipati della presentazione del modello IVA TR;
3. Prevedere per la comunicazione trimestrale Iva del I trimestre il campo di credito del periodo precedente per i contribuenti che hanno optato per la tenuta della contabilità presso terzi;
4. Rivedere le ricevute ad oggi rilasciate dal sistema per le comunicazioni Iva periodiche, come pure le ricevute dello spesometro, che al momento non recano alcun dato utile anche solo ad individuare il periodo di invio, generando confusione e dubbi;
5. Slittamento dell'invio della comunicazione Iva II trimestre al 30 settembre 2017 di ogni anno;
6. Slittamento dell'invio dello spesometro I semestre al 10 ottobre 2017;
7. Split Payment creazione di un meccanismo simile agli esportatori abituali prevedendo un plafond per gli acquisti. Risoluzione della problematica sorta in seno ai Consorzi che fatturano in Split Payment. Stato dell'arte in relazione all'autorizzazione richiesta al Consiglio Europeo per l'applicazione del reverse charge nei confronti dei consorziati (ex art. 17, a quater, DPR 633/72), anche a seguito dell'Interrogazione Parlamentare dello scorso 26 luglio 2017;
8. Utilizzo del canale Entratel da parte delle banche al fine di evitare che i modelli F24 a compensazione orizzontale vengano trasmessi solo dall'intermediario o, in alternativa, prevedere un limite entro il quale il modello può essere trasmesso senza tale canale;
9. Rottamazione delle cartelle: riapertura della rottamazione delle cartelle per coloro i quali erano stati esclusi a causa della mancata regolarizzazione di rate pregresse. Aumento delle rate per la regolarizzazione e riapertura dei termini per le difficoltà oggettive riscontrate presso gli uffici periferici prima della scadenza;
10. Revisione delle sanzioni della normativa anticiclaggio e delle sanzioni per errori che non danno adito ad alcuna segnalazione;

11. Precisazione che i soggetti che svolgono esclusivamente attività agricola non debbano presentare la dichiarazione IRAP, a prescindere dalle modalità di determinazione del diritto CCIAA, correggendo quanto esposto nella Risoluzione n. 93 del 18/07/2017;
12. Eliminazione quadro Dichiarazioni di Intento Ricevute. Si ritiene che tale previsione sia un'inutile duplicazione nell'invio dei dati, peraltro completamente in possesso dell'Amministrazione Finanziaria dall'annualità 2016. Si invita ad eliminare tale adempimento con l'eliminazione del quadro VI dell'attuale dichiarazione IVA;
13. Prevedere la possibilità, per i soggetti trimestrali, di procedere al versamento delle ritenute d'acconto del trimestre con la medesima modalità del versamento IVA;
14. Allungamento dei termini di presentazione della CU. Sarebbe auspicabile fissare il termine al 15 marzo per i dipendenti e assimilati e al 31 ottobre per gli autonomi, rendendo strutturale la "concessione", per ora offerta solo in via amministrativa. "Agenzia Entrate Circolare n. 11/E del 23 Marzo 2015 (paragrafo 2.3) in riferimento all'adempimento trascorso ha precisato che: "...le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo la scadenza prevista per il 2015, senza applicazione di sanzioni";
15. Revisione delle sanzioni per la CU. Confermando l'esigenza di rendere meno gravose le sanzioni in tema di CU, si ritiene necessario l'ulteriore coordinamento tra le sanzioni proprie della CU, pari a € 100 per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati non corretti, con quelle previste dall'art. 2 del D.lgs 471/1997 (omessa o infedele dichiarazione, mancata indicazione percipiente). E' evidente che i "sostituti d'imposta" concorrono al primato dei soggetti tra i più sanzionati del nostro ordinamento.

Sez. V - Proposte di razionalizzazione di norme impositive

1. Riduzione casistiche limitazione di deducibilità. È necessaria una riduzione delle varie casistiche di limitazione alla deducibilità delle spese: le spese inerenti devono essere dedotte integralmente, mentre le diverse misure del 20%, 90%, 75% dovrebbero essere riviste, semplificando ed uniformando le modalità di determinazione del reddito imponibile;
2. Ritorno alla tassazione del reddito certo come da dettato costituzionale, quindi riduzione del ricorso ad accertamenti presuntivi o statistico-matematici, quali studi di settore, redditometro ecc... (da utilizzarli prevalentemente quale alert per possibili fonti di innesco di accertamento);
3. In relazione alla base imponibile Irap è necessario rivedere le modalità di determinazione della base imponibile, prevedendo in particolare la deducibilità degli ulteriori costi d'impresa, quali oneri, interessi passivi e perdite su crediti. Oggi infatti si verifica che, in presenza di oneri finanziari e perdite su crediti, rilevanti nell'attuale momento economico, l'impresa è costretta a pagare imposte Irap su reddito non raggiunto;
4. Introduzione del principio di cassa per i redditi di locazione (persistono i problemi di locazioni non riscosse sia con cedolare secca che soggetti a tassazione ordinaria);
5. Revisione delle aliquote Irpef, pur mantenendo il criterio della progressività e in generale dell'intero sistema fiscale italiano, introducendo meccanismi maggiormente atti a conseguire il contrasto dell'evasione (quale ad esempio la contrapposizione degli interessi);
6. Abolizione della TASI, che integra un ulteriore prelievo sulla stessa base imponibile dell'IMU;
7. Riduzione del contributo unificato per le spese di giustizia civile e tributaria per consentire un'adeguata difesa a tutti anche ai più deboli che si vedrebbero costretti ad abbandonare la causa per mancanza di disponibilità;
8. Rivedere la misura delle detrazioni/deduzioni IRPEF, con particolare riguardo alle detrazioni fiscali per carichi di famiglia;

9. Abolire o modificare Il comma 6-bis dell'articolo 54 del TUIR che dispone quanto segue: “Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”;
10. Definizione chiara ed oggettiva del concetto di “professionale ed abituale” ai fini IVA, anche mediante la fissazione di un termine monetario riferito al volume di affari (es. 10 mila euro annui);
11. Estensione alle strutture imprenditoriali e professionali associate della definizione di rilevanza ai fini IRAP, intendendo la struttura riferita, pro quota, al numero soci e associati dell'impresa o dello studio;
12. Revisione della base imponibile IRAP degli enti non commerciali introducendo anche per l'attività istituzionale le deduzioni previste per il costo del lavoro a tempo indeterminato, che oggi si applicano solo all'attività commerciale;
13. Revisione della normativa fiscale delle associazioni sportive (escluse dal Terzo Settore) e dei rapporti di lavoro in ambito sportivo.

Enzo De Maggio

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Amelia Luca

Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti.